

Codice A1816B

D.D. 27 luglio 2022, n. 2327

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNPO 096 - Rinnovo Concessione (Rep. 2418 del 16/01/2013) per mantenimento dell'occupazione area demaniale con ponticello uso domestico sul corso d'acqua Mortesino in comune di Cervasca (CN), concessione rilasciata alla sig.ra Galaverna Maria Grazia. DD 1137/A1816B del 29/04/2022, rettifica e integrazione.



ATTO DD 2327/A1816B/2022

DEL 27/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNPO 096 – Rinnovo Concessione (Rep. 2418 del 16/01/2013) per mantenimento dell'occupazione area demaniale con ponticello uso domestico sul corso d'acqua Mortesino in comune di Cervasca (CN), concessione rilasciata alla sig.ra Galaverna Maria Grazia. DD 1137/A1816B del 29/04/2022, rettifica e integrazione.

Richiamata la determinazione n. DD 1137/A1816B del 29/04/2022 di rinnovo Concessione (Rep. 2418 del 16/01/2013) per mantenimento dell'occupazione area demaniale con ponticello uso domestico sul corso d'acqua Mortesino in comune di Cervasca (CN), concessione rilasciata alla sig.ra Galaverna Maria.

Considerato che per mero errore materiale l'allegato alla suddetta Determinazione è da sostituire come da nuovo allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.

Ravvisata pertanto, la necessità di approvare il nuovo schema di Disciplinare Concessione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 art. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;

- L.R. 44/2000, art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

1) Di rettificare e sostituire l'allegato alla DD 1137/A1816B del 29/04/2022, inerente lo schema di disciplinare di concessione, come da nuovo allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di precisare che i contenuti della predetta determinazione, si intendono integralmente richiamati e confermati con il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico

Regionale di Cuneo

Concessione per rinnovo occupazione demaniale (Servitù) CN PO 96

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per mantenimento dell'occupazione area demaniale con ponticello carrabile ad uso domestico sul corso d'acqua denominato Rio Mortesino in comune di Cervasca (CN) Via Mortesino n. 4, e di collegamento alla particella individuata a Catasto al Foglio 17 - Mapp. 33, (superficie di mq. 20,75); ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i. a rinnovo del precedente Disciplinare Rep. n. 2418 del 16/01/2013.

Richiedente: GALAVERNA Maria Grazia, nata a il e residente in Via n° C.F.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale di rinnovo, per il mantenimento dell'occupazione dell'area demaniale con ponticello carrabile ad uso domestico sul corso d'acqua denominato Rio Mortesino in comune di Cervasca (CN) Via Mortesino n. 4, e di collegamento alla particella individuata a Catasto al Foglio 17 - Mapp. 33, (superficie di mq. 20,75); come indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza di rinnovo e di cui alla Determinazione per il rinnovo, N. del e rettificata con DD N..... del, agli atti del Settore e notificata al richiedente.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordata con riferimento, ai soli fini idraulici, al parere idraulico favorevole rilasciato dal Settore Decentrato OO.PP. e difesa del suolo di Cuneo Regione Piemonte, di cui alla Determinazione n. 1004/25.6 del 28/09/2000 pratica di Polizia Fluviale n. 3841 e prescrizioni aggiuntive di cui al successivo art. 4, al quale il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per anni nove e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2030**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i..

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

.Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Si richiamano altresì tutti gli adempimenti e le prescrizioni contenuta nella Determinazione N. del, che si intendono integralmente riportati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro € 191,00= (Centonovantuno/00)**.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

Ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i., (allegato A), trattandosi di un manufatto di proprietà privata è prevista la costituzione di un deposito cauzionale pari a n. 2 annualità ovvero **Euro 382/00= (Trecentottantadue/00)** così costituita:

- Euro € 342,00 già versati in data 11/01/2013;

- Euro 40,00= versati in data

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso il Comune di Via n° e si impegna a comunicare prontamente eventuali variazioni di sede alla Regione Piemonte. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive;

Cuneo in data, _____

Firma del concessionario _____ per l'Amministrazione concedente

Sig..... IL DIRIGENTE DI SETTORE

(.....)